



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D5

Comune Capofila Licata

Comune partner Palma di Montechiaro

Azienda Sanitaria Provinciale - AG

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

Progetto di Capacitazione Amministrativa del PNSCIA Fase II

TRA

Il _____ nato a _____ il _____ C.F. _____

nella qualità di _____ del Comune di _____, Codice

Fiscale _____, domiciliato presso la residenza Comunale per le funzioni;

E

il Sig. _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente a

_____ in Via _____, il quale

interviene quale legale rappresentante della Cooperativa Sociale _____ con sede in

Via _____, Codice Fiscale _____ P.I.

_____ indirizzo Mail Certificata (obbligatorio) _____

Telefono o Cellulare reperibilità Cooperativa

_____.

art. 1 – oggetto

Il presente documento, nell'ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, ex art. 118 Cost., commi 1 e 2 art. 13 del TUEL, art. 34 L.R. 10/2000, disciplina, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei comuni del Distretto socio- sanitario n. 5, le linee fondamentali dell'accreditamento dei soggetti erogatori dei Servizi alla Persona.

art. 2 - finalità del patto di accreditamento

La finalità del presente "patto di accreditamento" è quella di disciplinare il rapporto tra le Amministrazioni comunali del Distretto socio-sanitario n. 5 ed i soggetti accreditati all'albo distrettuale per l'erogazione del servizio **Assistenza Domiciliare Integrata con fondi PAC " Progetto di Capacitazione Amministrativa del PANSICIA",- II Fase.** Il sistema dell'accreditamento, è fondato sulla libera scelta, del soggetto accreditato, da parte del cittadino, per favorire la propria permanenza nell'ambiente di vita e di relazioni, evitando o ritardando l'eventuale ricovero in strutture residenziali.

Gli obiettivi del "patto di accreditamento" sono i seguenti:

- Garantire al cittadino un elevato standard qualitativo dei soggetti accreditati attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori;
- Centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la propria capacità di autonoma e determinazione, sia in ordine all'elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta del soggetto erogatore;
- Valorizzare e sviluppare le risorse della comunità, attraverso la concertazione con tutti gli organismi di terzo settore, in particolare con gli organismi della cooperazione sociale, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi e servizi sociali.
- Verificare preventivamente l'esperienza e la qualità dei soggetti erogatori delle prestazioni;

art. 3 - registro distrettuale dei soggetti accreditati

I soggetti che intendono accreditarsi al registro distrettuale, possono presentare apposita istanza a seguito di avviso pubblico a cura del comune capofila, per uno o per entrambi i comuni del Distretto e per il servizio di assistenza domiciliare integrata -ADI.

Successivamente all'esame delle istanze da parte della Commissione distrettuale di cui all'art.4, il comune capofila del Distretto provvederà alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti accreditati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

Il rapporto convenzionale tra i comuni accreditati ed il soggetto erogatore, indispensabile per l'attivazione dei servizi, verrà perfezionato al raggiungimento della soglia minima di assistenza prevista all'art.12. La commissione, inoltre, provvederà alla revisione annuale del registro al fine di vigilare sul mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti accreditati.

art. 4 – commissione registro distrettuale

E' istituita una Commissione Distrettuale con il compito di esaminare le istanze di iscrizione al registro distrettuale e di verificare i requisiti e gli standard quali-quantitativi dei soggetti richiedenti.

La commissione è nominata tra i funzionari assistenti sociali e amministrativi responsabili dei servizi sociali dei comuni del distretto ed è presieduta dal dirigente del comune capofila del distretto in qualità di Presidente. La stessa, su disposizioni di quest'ultimo, si riunisce una volta in un anno, per l'esame delle istanze di nuova iscrizione e/o di revisione annuale di cui all'art.3, redigendo apposito verbale con l'elenco dei nuovi soggetti da accreditare. Il Coordinatore del distretto, con propria determina approva l'elenco e provvede altresì, per i soggetti accreditati, alla stipula del Patto di accreditamento.

La Commissione svolge, altresì, funzioni di vigilanza e controllo rispetto:

- Al mantenimento dei requisiti dei soggetti accreditati per il servizio di cui all'art.2;
- Alla sopravvivenza di condizioni e situazioni che costituiscono causa di esclusione;
- Agli standard dei servizi e ai relativi obblighi specificati nel presente patto di accreditamento.

art. 5 – requisiti generali e specifici

Possono presentare istanza d'iscrizione al registro distrettuale dei soggetti accreditati, le imprese sociali, le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1 lettera a) della Legge 8/11/1991 n. 381, iscritte all'Albo Regionale ex art. 26 L.R. n. 22/86, nella sezione anziani, che non si trovino in una delle fattispecie previste come causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e che dichiarino di assumere tutti gli obblighi prescritti dal presente documento.

REQUISITI GENERALI

I soggetti che intendono accreditarsi, a dimostrazione del possesso dei requisiti generali, dovranno presentare la seguente documentazione (sostituibile ove possibile con autocertificazione resa nei modi di Legge):

- a) Atto costitutivo e Statuto;
- b) Elenco aggiornato dei soci con l'indicazione delle cariche sociali da cui risulti che gli operatori non siano soci o dipendenti di altri Enti;

c) Certificato di iscrizione alla CC.II.A.A. competente per territorio, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 581/95, dal quale risulti:

1. L'iscrizione presso l'ufficio medesimo;
2. La denominazione dell'impresa;
3. L'indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i dell'impresa;
4. Che l'impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi pertanto in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione d'attività;

d) Iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/2014 presso la CC.II.A.A.;

e) il permanere dei requisiti per l'iscrizione, di essere in regola con la normativa del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Leg.vo 117/2017 e ss.mm.ii., dimostrando di avere, eventualmente, modificato l'atto costitutivo e lo statuto e di non perseguire scopo di lucro;

f) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti del legale rappresentante e di altri soggetti che ricoprono cariche sociali ovvero l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

g) Applicazione nei confronti dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori, del CCNL di settore, secondo le normative vigenti in materia;

h) Regolarità nel versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed INAIL;

i) Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/99;

l) Possesso della "carta dei servizi" o, in mancanza, dichiarazione d'impegno del legale rappresentante dalla quale risulti l'obbligo di dotarsi della carta entro e non oltre un anno dalla data della firma del Patto d'accreditamento.

REQUISITI SPECIFICI

DIMENSIONI	CRITERI	INDICATORI DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE
Capacità economica	Idonea attestazione di un istituto bancario, dal quale risulti che la cooperativa sociale ha fatto fronte ai propri impegni nei confronti dell'istituto con regolarità.	Referenze bancarie
Capacità Tecnico organizzativa--	<p>di avere esperienza almeno biennale maturata nei servizi di riferimento, ovvero nell'area di riferimento, la formazione e l'esperienza degli operatori impiegati nell'erogazione delle prestazioni, le modalità di contenimento di un turn over degli operatori e la qualità organizzativa del servizio, completezza e/o l'innovatività delle prestazioni assicurate il rispetto del trattamento economico fissato dal CCNL o tariffe professionali per incarichi professionali;</p> <p><i>(elencare i servizi prestati, il periodo di svolgimento e l'ente pubblico in favore del quale sono stati prestati)</i></p>	Certificati di servizio

Standard organizzativi e di qualità	<ul style="list-style-type: none"> - Qualifica degli operatori dei servizi oggetto del presente bando, riconosciuti a livello regionale OSS, - Piano per il controllo quali-quantitativo del servizio, con l'indicazione dei tempi e degli strumenti di monitoraggio, per la rilevazione sistematica dei bisogni dell'assistito e del grado di soddisfazione del servizio reso, anche da parte della famiglia. - Fornitura di adeguati strumenti ed ausili al personale impiegato per l'espletamento delle mansioni e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. - Certificazione degli adempimenti, se e in quanto previsti e obbligatori, relativi all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 sulle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. - Obbligo di rispetto, per qualsiasi trattamento di dati personali e sensibili, di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come successivamente modificato ed integrato. 	<p>Curriculum + titolo di studio e di iscrizione all'apposito albo (se previsto)</p> <p>Dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale Rappresentate dell'Ente ai sensi del D.P.R.445/2000</p>
Prestazioni Migliorative	Presentazione, a pena di esclusione, di un progetto "qualità" riportante prestazioni migliorative e aggiuntive, a quelle previste dal presente patto, dettagliatamente descritte, in favore degli assistiti, senza alcun onere aggiuntivo a carico dei comuni del distretto.	Progetto qualità

Le Amministrazioni accreditanti, in caso di auto-dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000, si riservano la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di accreditamento richiesti, mediante l'acquisizione, diretta o indiretta, della necessaria documentazione.

Art.6 – servizi e prestazioni oggetto dell'accreditamento

Sono oggetto d'accreditamento i servizi e le tipologie di prestazioni con le caratteristiche riportate nella tabella sottostante:

AZIONE	DESCRIZIONE
Igiene e Cura della Persona	Aiuto nello svolgimento di quelle attività quotidiane che l'utente non può assolvere da solo quali: pulizia personale (tra cui la rasatura della barba, il lavaggio capelli e quant'altro necessita per la cura della persona, semprechè assistito non sia in grado di provvedervi autonomamente); alzarsi dal letto; coricarsi: accedere ad eventuale sedia a rotelle. Vestizione
	cooperazione con l'infermiere per la rilevazione dei parametri vitali, della sorveglianza nell'assunzione dei farmaci, delle medicazione e dei bendaggi semplici.

Art. 7 - beneficiari dei servizi

I destinatari del servizio sono i cittadini che per età, condizioni psico-fisiche e per gravi situazioni familiari hanno bisogno di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari per una dignitosa vita di relazione a proprio domicilio:

- Persone Anziane, residenti da almeno un anno nel territorio del Distretto, che vivono da sole ovvero senza adeguato supporto familiare, che abbiano superato il 65° anno d'età e che si trovano in stato di non autosufficienza grave secondo la valutazione dell'U.V.M.

art. 8 - procedure di ammissione ai servizi

Il servizio verrà attivato su segnalazione dell'ASP a seguito di valutazione dell'ammissibilità della domanda da parte dell'U.V.M. costituita da un team di professionisti, in grado di leggere le esigenze dei pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi. Il servizio verrà erogato in base al bisogno, per un periodo pari all'assistenza in ADI secondo quanto previsto dal PAI, previa valutazione della situazione socio — economica da parte dell'Assistente Sociale del Comune Capofila e comunque per un massimo di tre mesi.

Art.9 - accesso agevolato ai servizi

L'accesso al servizio, come da progetto approvato dal Ministero non prevede la compartecipazione dell'utente al costo del servizio. Il servizio sociale professionale del Distretto Socio Sanitario, provvederà a stilare una graduatoria sulla base della situazione economica isee degli utenti qualora fossero eccedenti al numero previsto dal programma

art.10 – libertà di scelta dell'assistito

Al fine di assegnare al cittadino ed alla propria famiglia un ruolo di "centralità", il soggetto ammesso al servizio (o uno dei suoi familiari se incapace o amministrato) eserciterà il "diritto di scelta" dell'Ente da cui farsi assistere, sulla base del "**progetto qualità**" presentato da ciascun Ente accreditato, maggiormente rispondente ai propri bisogni. In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, l'assistito ha la facoltà di revocare il fornitore scelto, se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni medesime. A tal fine, l'assistito o uno dei suoi familiari, comunicherà per iscritto la decisione, utilizzando apposito modello, all'ufficio di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto,

art. 11 - modalità organizzative dei servizi

L'Ente erogatore del servizio, sulla base dell'utenza assegnata e risultante dalle scelte dei beneficiari è tenuta a mettere a disposizione del servizio il **SEGUENTE** personale:

- Operatori OSS

La soglia minima di soggetti che ciascun soggetto accreditato dovrà dimostrare di assistere, in fase di accreditamento, almeno in uno dei comuni del distretto, ai fini dell'autorizzazione alla erogazione dei servizi di cui al presente patto, è fissata in 1 (una) unità.

L'operatore OSS presterà servizio a domicilio dell'assistito per 55 minuti su ogni ora assegnata dal servizio sociale professionale e riportata nel piano individuale di assistenza, utilizzando i rimanenti minuti per coprire i tempi di trasferta dal domicilio di un assistito all'altro. In ogni caso la prestazione domiciliare non potrà essere inferiore a 50 minuti su ogni ora assegnata, indipendentemente dai tempi di trasferimento utilizzati dall'assistente domiciliare.

A ciascun utente saranno assegnate n. 30 ore mensili, per almeno n. 3 mesi.

L'Ente erogatore è tenuto altresì a mettere a disposizione dell'utenza un ufficio di segreteria, cui gli utenti potranno rivolgersi anche telefonicamente sia per ottenere immediati interventi assistenziali che per ricevere

informazioni. A tal proposito lo stesso è tenuto a comunicare, sia al Comune sia agli assistiti, gli orari, il numero telefonico e la disponibilità delle giornate.

Art. 12 - mansionario operatori

OPERATORI OSS

figure centrali del servizio, dovranno instaurare con l'assistito un rapporto di piena collaborazione sostenendolo anche psicologicamente evitando, ove possibile, l'instaurarsi di situazioni emarginanti. Esse, tenendo conto delle reali necessità dell'utente, sono tenute a garantirgli le migliori condizioni di vita possibili nell'ambito della realtà abitativa, quali:

- Aiuto nelle attività della persona su se stessa
- Aiuto per il governo della casa e di tutte le attività domestiche
- Segnalare al medico curante qualsiasi anormalità nelle condizioni di salute dell'assistito;
- Accompagnare l'assistito per le visite mediche, per visite ad amici e familiari, ecc.
- Collaborare con l'Assistente sociale comunale o dell'Asp per la predisposizione e la verifica del piano di lavoro.

Art. 13 - valore contrattuale dei servizi oggetto del presente patto

Il valore annuale complessivo stimato dei servizi, spese ed IVA compresa, è il seguente:

Personale OSS - CCNL Cooperative -C2 -18,57 €/ora	13.320,00	€ 247.352,40
Spese generali	0,03	€ 7.420,57
IVA	0,05	€ 12.738,65
Totale al loro compartecipazione		€ 267.511,62
Eventuale Compartecipazione degli Utenti		€ 0,00
Totale al netto compartecipazione		€ 267.511,62

Gli importi sopraindicati verranno suddivisi, previa copertura finanziaria, sulla base del numero degli assistiti e del numero complessivo delle ore effettuate, per gli Enti accreditati.

Data la libertà di scelta dell'assistito, di cui all' art. 10, il valore contrattuale, per ciascun Ente accreditato, può subire modifiche nel corso del servizio, in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento della richiesta o alla scelta da parte dell'assistito. Qualsiasi modifica in aumento e in diminuzione deve essere autorizzata, per iscritto, dal Comune di residenza dell'assistito. Il contraente nulla può pretendere in ordine al pagamento del corrispettivo contrattuale che compete, previa verifica della effettiva comprovata e documentata prestazione di servizio nei riguardi dell'utente ammesso al servizio. I valori assegnati ai vouchers sono:

- di € 20,08, per un'ora di prestazione effettuata dagli operatori OSS (dotati di titolo specifico),

I valori dei vouchers sono onnicomprensivi di spese per il personale, spese di gestione, IVA e quant'altro dovuto.

I soggetti accreditati dal momento dell'assegnazione degli utenti da assistere si impegnano a presentare entro 15 giorni i nominativi degli operatori impiegati, con le relative qualifiche di ciascuno di essi.

I soggetti accreditati si impegnano a rispettare, per gli operatori impiegati, il vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro della categoria.

I soggetti accreditati provvederanno alla liquidazione delle retribuzioni mensili degli operatori, mediante sistema previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

art. 14 - modalità di erogazione dei pagamenti

Il soggetto accreditato emette, mensilmente, regolare fattura all'Amministrazione del Comune Capofila corredata dei seguenti documenti:

- Prospetto mensile riepilogativo contenente il numero complessivo delle ore effettuate dagli operatori, distinti per qualifica, con l'indicazione del costo orario e di quello complessivo;
- Autodichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali, la regolarità dei pagamenti agli operatori, distinti per scatto di anzianità, della mensilità precedente della quale si richiede la liquidazione, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento;

Nel caso di irregolarità nelle fatture, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.

Il Comune Capofila si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con il soggetto accreditato contestazioni formali previste dal presente patto.

art. 15 - durata e risoluzione del patto di accreditamento

Il presente Patto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento dei "Progetto di Capacitazione Amministrativa del PANSCIA", anziani- Il Fase (tempo previsto non superiore a quello determinato dal Decreto Ministeriale). È escluso il tacito rinnovo. Al rapporto disciplinato dal presente patto di accreditamento si applicano le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall' art. 1453 e ss. del C.C.

È facoltà del Comune Capofila del Distretto procedere, anche su segnalazione del Comune di Palma di Montechiaro, alla risoluzione del presente Patto nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C.;
2. per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa determinazione;
3. in caso di frode, di grave negligenza nell'esecuzione di obblighi e condizioni fissati dal Bando di Accreditamento e dal presente patto;
4. in caso di cessione della società, di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto accreditato, ovvero di liquidazione e cessazione dell'attività;
5. nel caso di cessione e di subappalto non autorizzati dall'ente.

È vietata inoltre la cessione del patto così come il subappalto e la cessione parziale del servizio.

Il Comune Capofila, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente patto, diffida il soggetto accreditato ad adempiere ed a fare pervenire le proprie controdeduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a gg. 15; l'inadempimento e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente patto.

art. 16 – prescrizioni

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni espletate.

Ciascun operatore dovrà essere impiegato per il numero delle ore, previste nel contratto.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente patto non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che il servizio vuole raggiungere.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori, in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività.

Ciascun soggetto accreditato risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati durante lo svolgimento del servizio restando al suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dei Comuni del Distretto e con esonero degli stessi da ogni responsabilità. L'Ente si obbliga a dare tempestiva comunicazione agli uffici comunali in merito a qualsiasi variazione riguardante la sostituzione di personale, entro il 3° giorno successivo, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni, oggetto del patto. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dovere fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente Accreditato.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Ente accreditato e vidimato dal Coordinatore del distretto.

L'Ente si obbliga a dare tempestiva comunicazione agli uffici comunali in merito a qualsiasi variazione riguardante il numero degli utenti, la tipologia delle prestazioni erogate e ad attenersi scrupolosamente al piano assistenziale predisposto dal S.S.P. dei comuni del distretto o al PAI dell'UVM.

art. 17- spese contrattuali e obbligo di cauzione

Il presente patto non è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii. Il soggetto accreditato non è obbligato al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 460/97

art. 18 – verifiche e ispezioni

I Servizi Sociali dei due Comuni del Distretto verificheranno l'effettiva erogazione del Servizio, con ispezioni e controlli volti ad accertare il regolare svolgimento delle prestazioni, ed in particolare: 1) l'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti; 2) il rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei soci lavoratori e dipendenti; 3) ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti. Gli assistenti sociali relazioneranno semestralmente sulle verifiche effettuate alla commissione di valutazione del registro distrettuale per l'adozione di provvedimenti consequenziali di competenza.

art. 19 – foro competente

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione e rispetto del Patto d'Accreditamento, sarà competente il Foro d'Agrigento. E' esclusa la competenza arbitrale. Per quanto non espressamente previsto nel presente Patto si fa esplicito rinvio al Codice Civile e alla normativa vigente in materia. Il presente Patto viene redatto in duplice originale di cui una per la parte ed una per il Distretto. Viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

PER L'ENTE ACCREDITATO

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

PER IL DISTRETTO

IL COORDINATORE